



# **COMUNE DI VIDORO**

(PROVINCIA DI TREVISO)

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.04.2011**

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### ***Capo unico – Disposizioni generali***

#### **Art. 1 – Regolamento – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale. Esso è adottato in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si conforma ai principi stabiliti dallo Statuto Comunale.

2. I riferimenti normativi contenuti nel Regolamento si intendono, ove non espressamente specificato, alla predetta Legge.

3. Quando si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, sentito il parere del Segretario comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

#### **Art. 2 – Interpretazione del regolamento**

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle sedute relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al sindaco.

2. Il Sindaco sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo, che decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di disaccordo la decisione finale spetta al Sindaco.

#### **Art. 3 – Diffusione**

1. Copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle sedute, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri comunali e dev'essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali neoeletti, nella prima seduta del Consiglio comunale.

2. In sede di prima applicazione, copia del regolamento dovrà essere inviata a tutti i Consiglieri entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore.

## **TITOLO 2 – CONSIGLIERI COMUNALI**

### ***Capo I – Norme generali***

#### **Art. 4 – Riserva di legge**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri comunali attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

2. I casi di dimissioni, sospensione, decadenza, surroga, rimozione dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto Comunale

### ***Capo II – Diritti***

#### **Art. 5 – Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere comunale proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette, se necessario, ai responsabili del servizio finanziario e/o tecnico per l'istruttoria ed i pareri di competenza. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio comunale a

trattare l'argomento. Qualora la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'Istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere comunale proponente.

3. I Consiglieri comunali possono presentare proposte di emendamento alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati per iscritto almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, in modo da acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile. Emendamenti che non necessitano di pareri possono essere presentati direttamente nel corso della seduta.

4. I Consiglieri comunali possono altresì presentare, entro il termine previsto dal Regolamento comunale di contabilità, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. Per gli emendamenti che comportano maggiori oneri devono essere indicati i mezzi finanziari di copertura. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione ed in approvazione, devono riportare i pareri previsti dalla Legge.

#### **Art. 6 – Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni e le mozioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. Le risoluzioni e gli ordini del giorno che sono sempre presentati per iscritto, possono essere presentati anche durante le sedute.

4. Le materie relative alle interrogazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno è disciplinata dal Titolo 4° - Capo IX, del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Richiesta di convocazione del Consiglio comunale**

1. Un quinto dei Consiglieri comunali può chiedere, con l'indicazione degli argomenti da esaminare, la convocazione del Consiglio comunale. In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri comunali, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale deve effettuare soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri comunali richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni o l'adozione di risoluzioni, dev'essere osservato quanto stabilito dal precedente articolo 5.

#### **Art. 8 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, secondo quanto disposto dalle leggi in materia.

2. I Consiglieri comunali per l'esercizio del loro mandato hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati

per legge o regolamento.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

### **Art. 9 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato hanno diritto al rilascio di copia degli atti e dei documenti dell'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

### **Art. 10 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta comunale a controllo preventivo di legittimità**

1. Un quinto dei Consiglieri comunali in carica può chiedere, con richiesta scritta e motivata e con indicazione delle norme violate, entro 10 (dieci) giorni dall'affissione all'albo pretorio, che vengano sottoposte a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio concernenti:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

2. Il controllo è esercitato dal Difensore Civico, ove istituito, altrimenti dal Comitato Regionale di Controllo.

3. Le richieste, contenenti la sottoscrizione dei consiglieri comunali, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate e pervenire al Segretario comunale entro il termine di cui al comma precedente (10 giorni dall'affissione della deliberazione all'albo pretorio). Il Segretario Comunale provvede all'invio della deliberazione all'organo che eserciterà il controllo entro i 5 (cinque) giorni non festivi successivi a quello cui perviene la richiesta.

4. Il Sindaco comunica con lettera ai consiglieri comunali di cui ai precedenti commi l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesti.

### **Art. 11 - Diritto di esercizio del mandato elettivo**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale per non più di una seduta al giorno.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali e regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio comunale.

5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni predette.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I Consiglieri comunali chiamati a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

## **Art. 12 - Divieto di mandato imperativo**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

## **Art. 13 - Partecipazione alle sedute.**

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere comunale assente.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

## **Art. 14 - Astensione obbligatoria**

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente alla discussione ed alla votazione di provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini entro il quarto grado
2. Il divieto di cui al precedente comma non comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta e di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Per quanto concerne l'adozione del piano regolatore generale, sue varianti, o di altri strumenti urbanistici aventi valenza generale, l'obbligo di astenersi si realizza solo quando vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
3. I Consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## **Art. 15 - Responsabilità personale**

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere comunale assente dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

## **Art. 16 - Nomina e designazioni dei Consiglieri comunali**

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi dev'essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze

consiliari previste dalla legge.

### **Art. 17 - Funzioni Rappresentative**

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione viene costituita dal Consiglio comunale e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

### **Art. 18 - Deleghe del Sindaco**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può delegare l'esercizio delle funzioni relative ai servizi di competenza statale indicati all'art. 54 della Legge ad un Consigliere comunale.

2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dell'incarico da parte del delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, con provvedimento scritto e motivato. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

4. Il Sindaco può altresì conferire incarichi speciali a consiglieri comunali relativi a particolari questioni o materie di rilevanza amministrativa. Nell'atto di conferimento sono indicati i tempi ed limiti dell'incarico.

## ***Capo III – Presidente***

### **Art. 19 - Presidenza delle sedute**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito dal Consigliere Anziano, individuato dall'art. 22 dello Statuto comunale.

### **Art. 20 - Compiti e poteri del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio comunale e dei singoli Consiglieri comunali ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le sedute. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

## ***Capo IV - Gruppi Consiliari***

### **Art. 21 - Costituzione**

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome dei Capigruppo, durante la prima seduta del Consiglio comunale neo - eletto. Nelle more di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo
  - a) per la maggioranza: il Consigliere comunale, esclusi gli assessori, che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ed a parità di cifra il più anziano di età;
  - b) per la minoranza il candidato sindaco risultato non eletto.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo autonomo se sono almeno in due e se eleggono al loro interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo autonomo dev'essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.

### **Art. 22 - Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente e sono organo consultivo del Sindaco e della Giunta comunale nell'esercizio delle loro funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente per questo regolamento.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio comunale dal Sindaco.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta da Sindaco o dal Vice sindaco. Alla riunione possono partecipare il Segretario comunale od il suo sostituto ed i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere comunale del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

### **Art. 23 - Funzionamento dei gruppi**

1. La Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

### **Capo V - Consiglieri comunali scrutatori**

#### **Art. 24 - Designazione e funzioni**

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente in sala, è sempre rappresentata.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. In caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti e quello dei votanti e

degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

## **TITOLO III - FUNZIONI E COMPETENZE**

### ***Capo I - Funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo***

#### **Art. 25 - Funzioni di indirizzo**

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.

2. Il Consiglio comunale può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco eletto ed approvato dal Consiglio comunale stesso nella sua prima seduta.

3. Il Consiglio comunale può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

#### **Art. 26 - Funzioni di controllo**

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

### ***Capo II - Competenza del Consiglio comunale***

#### **Art. 27 - Competenza esclusiva**

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati all'art. 42 della Legge, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa del comune.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia da leggi ad essa successive.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge all'esclusiva competenza del Consiglio comunale, salvo la Giunta Comunale per le variazioni di bilancio.

## **TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Capo I - Durata in carica del Consiglio comunale e sede delle sedute***

#### **Art. 28 - Durata in carica del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri comunali eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I motivi dell'urgenza, che rendono necessaria l'adozione dell'atto, sono rimessi all'esclusiva valutazione del Consiglio Comunale.

## **Art. 29 - Sede delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola presso l'apposita sala, sita nella sede comunale.
2. Nella sala consiliare, uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale dev'essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nel giorno in cui si tiene la seduta, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere nazionale, regionale ed europea, secondo l'ordine stabilito dalla legge.

## **Capo II - Convocazione**

### **Art. 30 - Competenza**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio comunale è resa obbligatoria da norme di legge o dallo statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

### **Art. 31 - Avviso di convocazione**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali di parteciparvi. Lo stesso avviso può contenere l'indicazione di un'eventuale seconda convocazione, purché in giorno diverso dalla prima. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. La seduta dev'essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
7. Nell'avviso dev'essere anche precisato se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione e devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

### **Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità**

1. La consegna dell'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta, in prima ed all'occorrenza in seconda convocazione, e l'ordine del giorno costituito dall'elenco degli

argomenti da trattare, può essere eseguita, in uno dei seguenti modi:

- a) al domicilio del Consigliere a mezzo del messo comunale o di altro dipendente comunale. La consegna può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia convivente o incaricata, od a persona addetta alla casa. La consegna può essere sempre fatta in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso sia reperito, entro la circoscrizione del territorio del Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 138 del Codice di Procedura Civile. Il consigliere comunale, o chi riceve l'atto, sottoscrive per ricevuta;
- b) mediante fax, e-mail o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata);

Tali modalità di recapito sono consentite solamente con il consenso scritto del consigliere comunale, che nella dichiarazione si assume personalmente la responsabilità per qualsivoglia disguido che possa comportare un ritardo/mancanza nella consegna, causato dal mal funzionamento dei predetti strumenti telematici di comunicazione da parte del sistema ricevente.

Il riscontro, disponibile dal sistema di trasmissione, del giorno e dell'ora dell'avvenuto invio e la conferma di ricevuta della comunicazione, sono conservati a cura della segreteria a corredo degli atti della seduta consiliare. Agli effetti del giorno di consegna dell'avviso di convocazione, si considera la data di trasmissione attraverso i suddetti strumenti telematici.

2. Il responsabile dell'ufficio segreteria, ricevute le dichiarazioni dell'incaricato di avvenuta consegna degli avvisi con le modalità di cui alla lett. a), forma apposita dichiarazione relativa alle modalità di comunicazione per ciascun consigliere. Tale dichiarazione è conservata agli atti della seduta.

3. I Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione. Per la prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la proclamazione egli eletti, l'avviso di convocazione è spedito mediante raccomandata o telegramma al domicilio anagrafico del Consigliere non residente.”

### **Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna – Termini**

1. L'avviso di convocazione, per le sedute ordinarie e straordinarie, dev'essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta.

2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso dev'essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.

4. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso dev'essere consegnato almeno quarantotto ore prima di quella stabilita per la seduta.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere, all'ordine del giorno delle sedute ordinarie o straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al precedente comma 4 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma 6 possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri comunali assenti in cui questo è stato deciso.

7. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio comunale al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare l'avviso del rinvio ai soli Consiglieri comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente dà espresso avviso di ciò ai Consiglieri comunali presenti e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri Comunali che erano presenti, verrà registrata a verbale. Ai Consiglieri comunali assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno ventiquattro ore di

anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere comunale interessato partecipa alla seduta del Consiglio comunale alla quale era stato invitato.

### **Art. 34 - Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo d'iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4. Ove possibile viene preventivamente sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri comunali osserva quanto previsto dal precedente articolo 5 mentre per le interrogazioni e le mozioni si osserva quanto previsto dai successivi articoli 63, 64, 65.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire a chiunque d'individuare con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 42. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

8. Il Sindaco può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale la proposta formulata dai Consiglieri comunali qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere comunale proponente, entro dieci giorni da quello in cui pervenne la proposta. Il Consigliere comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego in sede di comunicazione, di chiedere al Consiglio comunale che si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva seduta, osservati i termini di legge.

9. Il Consiglio comunale decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta deve essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo maturate.

10. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in occasione della prima seduta successiva alla proposta, che deve avvenire comunque entro venti giorni, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica.

### **Art. 35 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni precedenti quello della seduta. Tale elenco va affisso in altri luoghi pubblici fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute viene inviata a cura della segreteria comunale al Revisore dei conti, nel caso in cui si tratti di deliberazioni per le quali è richiesto il suo parere.

4. Il Sindaco per le sedute nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio comunale e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali

viene attribuita speciale rilevanza.

### **Capo III - Ordinamento delle sedute**

#### **Art. 36 - Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, se possibile, il giorno successivo alla notifica dell'avviso ai consiglieri, ed in ogni caso, almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo ed il Segretario comunale. Ove nel periodo di deposito sia compreso il sabato, si deve consentire la consultazione degli atti ai consiglieri anche in detto giorno, mediante modalità da concordare in Conferenza dei capigruppo.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del Comune possano esprimere i pareri di regolarità tecnica e contabile. I Consiglieri comunali hanno diritto di visionare gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, nonché di ottenerne copia.

4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun Consigliere comunale può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo devono essere messi a disposizione almeno venti giorni prima della seduta nella quale dovrà essere iniziato l'esame e di ciò deve essere data comunicazione ai Capigruppo Consiliari. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri comunali, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal precedente comma

#### **Art. 37 - Prima della seduta del Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco neo-eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è riservata alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti. Dopo questo adempimento preliminare, l'adunanza prosegue secondo il seguente ordine dei lavori:

a) giuramento del Sindaco;

b) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta comunale;

3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti è necessaria, in prima convocazione, la presenza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, ed in seconda convocazione la presenza di metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La deliberazione è approvata con la maggioranza dei presenti.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.

#### **Art. 38 - Sedute di prima convocazione**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, escludendo il Sindaco da tale computo.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene

accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Qualora trascorsa un'ora dall'inizio stabilito per la seduta e non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della seduta. I Consiglieri comunali che entrano o che si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal precedente comma 1, prima della votazione avverte il Presidente, il quale può richiamare in sala i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi.

5. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi Consigliere comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei Consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della seduta.

6. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

### **Art. 39 - Seduta di seconda convocazione**

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri comunali, è pur essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escludendo il Sindaco da tale computo.

4. In seconda convocazione inoltre non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata od un particolare quorum strutturale.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione, qualora non prevista nello stesso avviso di prima convocazione, viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al precedente articolo 33.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad invitare alla stessa i soli Consiglieri comunali non intervenuti alla seduta di prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsi trenta minuti dall'inizio stabilito della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma 4, il Consiglio comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso in cui sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta è di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti dev'essere

resa nota a tutti i Consiglieri comunali con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 33.

10. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova seduta mantiene il carattere di prima convocazione.

#### **Art. 40 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere comunale**

1. L'Assessore non Consigliere comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua presenza alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

#### **Capo IV - Pubblicità delle sedute**

##### **Art. 41 - Sedute pubbliche**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 42.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al precedente comma.

##### **Art. 42 - Sedute segrete**

1. Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, o quando la discussione pur non riguardando persone, si riferisca a determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune e per i terzi la sua continuazione in seduta pubblica, il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri comunali può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala.

4. Durante le sedute segrete restano in sala, oltre ai componenti del Consiglio comunale, gli assessori esterni, a discrezione del sindaco, ed il Segretario comunale.

5. Durante le sedute segrete non dev'essere attivata, né autorizzata alcuna registrazione ed il verbale è redatto con le modalità previste al successivo articolo 69, comma 6.

##### **Art. 43 - Sedute aperte**

1. Quando si verificano particolari condizioni di ordine sociale e politico o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la "seduta aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei particolari luoghi previsti dal precedente articolo 29, comma 3.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali possono

essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrino al Consiglio comunale gli ordinamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, una nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed enti gli intendimenti del Consiglio comunale su problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le “sedute aperte” del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

### ***Capo V - Disciplina delle sedute***

#### **Art. 44 - Comportamento dei Consiglieri comunali**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza, e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere comunale nella medesima seduta senza che tenga conto delle osservazione rivoltegli., il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

#### **Art. 45- Ordine della discussione**

1. I Consiglieri comunali partecipano alle sedute accomodandosi nei posti loro assegnati e parlando rivolti al Presidente ed ai Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri comunali che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere comunale iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consiglio comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

#### **Art. 46 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale deve restare in silenzio nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni

manifestazione di assenso e dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri comunali o dalle decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine il Presidente può comandare in servizio qualcuno di loro, alle sue dirette dipendenze, per le sedute del Consiglio comunale.

4. La forza pubblica può intervenire nella sala solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente comma1, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Qualora il comportamento pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero della sala da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio comunale e annotata a verbale può essere disposta la prosecuzione delle seduta a porte chiuse.

7. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la seduta fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente sospesa. Il Consiglio comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

8. Tutti coloro che si trovano nella sala delle sedute debbono stare a capo scoperto. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio comunale, accedere durante le sedute alla parte della sala riservata ai Consiglieri comunali. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

9. Senza autorizzazione del Presidente, sentiti i capigruppo, nessun appartenente al pubblico, può effettuare registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per l'intera seduta.

10. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala consiliare.

#### **Art. 47 - Ammissione di funzionari e consulenti in sala**

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione se richiesti.

#### **Capo VI - Ordine dei lavori**

#### **Art. 48 - Comunicazioni e commemorazioni**

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale sull'attività dell'Amministrazione comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati

eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio comunale di interesse locale e generale.

2. Dopo l'intervento del presidente, un Consigliere comunale per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni o celebrazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Di norma le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in quindici minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere comunale per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 49 - Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere comunale, qualora non ci siano opposizioni. In caso di opposizioni, il Consiglio comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.

2. Il Consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio comunale e, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi e delle attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### **Art. 50 - Discussione - Norme generali.**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto l'intervento, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri comunali che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, od il Consigliere comunale dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte; la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di cinque minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere comunale per ogni gruppo per la durata non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri comunali di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo o da un Consigliere comunale a norme del suo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di

tempo sopra stabilito.

8. I Consiglieri comunali, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri comunali siano tenuti, per legge o per statuto ad astenersi.

9. Termini di tempo più ampi di quelli previsti dai commi precedenti possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

### **Art. 51 - Emendamenti**

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate, disciplinati dal precedente art. 5.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

3. Per la proposizione degli emendamenti al bilancio si rinvia al regolamento comunale di contabilità.

### **Art. 52 - Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendo il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra seduta.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

### **Art. 53 - Richiami all'ordine del giorno – Mozione d'ordine**

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere comunale rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti.

2. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento, con priorità rispetto ad altri interventi. Nel merito della mozione decide il Presidente.

### **Art. 54 - Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere comunale che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri comunali che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere comunale sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio comunale, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio comunale prende atto delle conclusioni della commissione senza votazioni.

### **Art. 55 - Termine della seduta**

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dal Consiglio comunale, su proposta presentata dal presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

3. Quando all'ora prevista per la chiusura della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione in altro giorno successivo, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.

4. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio comunale dovrà essere riconvocato con l'osservanza della formalità di rito, salvo quanto indicato al precedente articolo 33 – comma 8.

### **Capo VI – Votazioni**

#### **Art. 56 - Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e di comportamenti di persone.

4. Si può procedere a votazioni di ballottaggio solo nei casi previsti dalla legge.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue :

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata.

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso :

- emendamenti soppressivi ;
- emendamenti modificativi ;
- emendamenti aggiuntivi ;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità :

a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

b) per i bilanci avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento presentate dai Consiglieri comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

9. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi. Sono consentiti solo

brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

### **Art. 57 - Votazione in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano peralzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere il proprio voto prima coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che intendono astenersi.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri comunali scrutatori.
5. I Consiglieri Comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale.

### **Art. 58 - Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Il presidente precisa al Consiglio comunale il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

### **Art. 59 - Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso :
  - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento ;
  - b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende scegliere od il giudizio che intende esprimere. Quando per i nominativi da indicare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, nella scheda oltre al nome e cognome, va indicata anche la data di nascita, o la via, o la frazione ove abita o qualsiasi altro elemento utile all'individuazione.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi dev'esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applica quanto previsto al precedente articolo 20, comma 3.
4. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione hanno il diritto di non accettare la scheda di votazione ed a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza, degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Quando il Consiglio comunale è chiamato a pronunciarsi in forma segreta su uno o più

nominativi già definiti a seguito di segnalazioni obbligatorie o accordi nella Conferenza dei Capigruppo possono essere utilizzate schede con la dicitura distinta “sì”, “no”.

7. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e proclama l’esito della votazione.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri comunali votanti, costituito dai Consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.

10. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l’immediata ripetizione.

11. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri comunali scrutatori.

### **Art. 60 - Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un particolare “quorum funzionale”, ogni deliberazione del Consiglio comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un’unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e può essere riproposta al Consiglio comunale solo in una seduta successiva.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero di voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

### **Capo V I – Deliberazioni**

#### **Art. 61 - Forma e contenuti**

1. L’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia atto di indirizzo dev’essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria.

3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini del regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio comunale, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

4. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati a cura del Segretario comunale soltanto perfezionamenti che non siano di carattere sostanziale.

#### **Art. 62- Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. In caso d’urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. In caso di deliberazioni da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, la trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

### **Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno**

#### **Art. 63 - Interrogazioni – Contenuto**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta comunale per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. L'interrogazione dev'essere sempre formulata per iscritto in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Qualora l'interrogante intenda avere risposta in Consiglio comunale, deve esplicitamente precisarlo nell'interrogazione; in caso contrario il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, gli risponderà entro trenta giorni dal ricevimento.

3. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere comunale interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio Comunale. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

#### **Art. 64 - Interrogazioni – Discussione**

1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica, ed escluse le sedute convocate d'urgenza.

2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato seguendo l'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno della seduta. Se il Consigliere comunale interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata.

3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio comunale dal presentatore, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti della seduta. Conclusa l'illustrazione, il Presidente può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.

4. Alla risposta è ammessa la replica del Consigliere comunale interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, nonché l'intervento di altri consiglieri, purché contenuto entro il tempo di cinque minuti ciascuno.

5. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri comunali il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

8. Trascorsa un'ora dall'inizio e dalla trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi anche appositamente entro dieci giorni.

9. Nelle sedute nelle quali vengono discussi lo statuto comunale, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

## **Art. 65 - Mozione - Contenuto**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio comunale o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri comunali in merito a particolari decisioni, atteggiamenti e posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta comunale.

3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere comunale proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale che sarà convocata dopo la loro presentazione.

4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. La discussione delle mozioni è regolata dalle norme che disciplinano la discussione degli ordinari argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 66 - Risoluzioni**

1. Il Sindaco, la Giunta comunale ed ogni Consigliere comunale possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti od a definire indirizzi del Consiglio comunale su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio comunale e la Giunta comunale a comportarsi conseguentemente.

## **Art. 67 - Ordine del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.

### ***Capo X - Partecipazione del Segretario comunale***

#### **Art. 68 - Partecipazione del Segretario comunale alla seduta**

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni intervenendo sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.

#### **Art. 69 - Verbale della seduta - Redazione e firma**

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice segretario o altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riposta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri comunali nel corso delle discussioni sono riportati succintamente, esprimendo con chiarezza e completezza, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario subito dopo la sua lettura al Consiglio comunale. In caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, inserite a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

#### **Art. 70 - Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione**

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri comunali, cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento, né apportare alcuna modifica alla parte dispositiva della deliberazione.
5. Le proposte di rettifica concernenti la parte narrativa o premessa del deliberato sono poste in votazione, e la rettifica è apportata quando ottenga la maggioranza dei voti favorevoli.
6. Le rettifiche riguardanti gli interventi dei Consiglieri, sono apportate su semplice richiesta dell'interessato.
7. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce della deliberazione cui la rettifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
8. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
9. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

### **TITOLO V – COMMISSIONI**

#### ***Capo I - Commissioni consiliari***

#### **Art. 71 - Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio comunale, può costituire al suo interno con apposita deliberazione, adottata con maggioranza dei suoi componenti, Commissioni consiliari permanente temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica, e per quelle temporanee, il tempo per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Sono nominate dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi Capigruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere comunale, il gruppo consiliare di appartenenza, designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

### **Art. 72 - Presidenza e convocazione**

1. Il presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, deve avvenire entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere comunale proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, al loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco.

### **Art. 73 - Funzionamento**

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organismi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno alle riunioni di tutte le

commissioni.

### **Art. 74 - Funzioni**

1. Le Commissioni consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio comunale ad effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, dei progetti e degli interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio comunale o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni del Consiglio comunale sulle quali siano stati espressi pareri contrari dai responsabili dei servizi.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire alla seduta il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione entro il termine fissato dal Consiglio comunale per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta comunale ed al Segretario comunale che provvede a trasmetterle ai responsabili dei servizi per la formulazione dei pareri di rispettiva competenza. Quando l'istruttoria si conclude con il parere favorevole previsto dal citato articolo 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o i pareri sono - anche in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata, in ogni caso, la copertura finanziaria.

### **Art. 75 - Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori**

1. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione designato dal suo Presidente.

2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro tempestivo preventivo deposito. Il medesimo provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle sedute che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta in conformità al precedente articolo 78, comma 4. I verbali sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, le osservazioni ed i rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

### **Capo II - Commissioni comunali**

## **Art. 76 - Costituzione e composizione**

1. Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge, il Consiglio comunale può costituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni comunali composte, oltre che da Consiglieri, anche da cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e sono nominate con deliberazione della Giunta comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo.
2. Il provvedimento di costituzione ne determina la composizione e le competenze.
3. Per il funzionamento di queste commissioni si applicano le norme relative alle Commissioni consiliari.

## **Capo III - Commissioni speciali**

### **Art. 77 - Commissioni di controllo o d'inchiesta.**

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione stabilisce anche la composizione secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari, i poteri ad essa attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente, che deve appartenere ad un gruppo di minoranza.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Alla fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio, comunale e della Giunta comunale, del Revisore dei conti, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e di dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio anche per quanto in essa contenuto.

5. La redazione di verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario comunale o da un funzionario comunale da lui incaricato, su proposta del coordinatore della Commissione.

6. Nella relazione del Consiglio comunale la Commissione espone fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma 4.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

## **Capo IV - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti**

### **Art. 78 - Competenza del Consiglio comunale - Termini - Interventi sostitutivi**

1. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco od alla Giunta comunale di provvedere alle suddette nomine e designazioni.

2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed all'eventuale revoca dei propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale od entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Quando il Consiglio comunale non delibera le nomine di sua competenza entro il termine previsto dal precedente comma, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dei relativi oggetti all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta.

4. Nel caso non si pervenga a decisione entro il termine stabilito per il Sindaco, il Comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi.

### **Art. 79 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali**

1. Nel caso in cui è stabilito che degli organi di enti, società, associazioni, istituzioni, collegi e commissioni, esterni od interni al Comune, devono far parte Consiglieri comunali, questi sono sempre nominati o designati dal Consiglio comunale, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 20.

2. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi l'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui al precedente articolo 20.

### **Art. 80 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune non Consiglieri comunali**

1. La nomina e la designazione di rappresentanti del Comune, non Consiglieri comunali, negli organi degli enti, delle aziende, delle società e delle istituzioni, sono regolate dalle norme di cui al precedente articolo 85 e da quelle del presente articolo.

2. Almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine previsto per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari, nonché agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare previste dallo statuto, l'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni

3. Entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione, i soggetti indicati nel comma precedente possono far per venire al Sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- b) titolo di studio;
- c) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
- d) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta.

5. Le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente, che dichiara la

disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte del candidato proposto.

6. Divenuta esecutiva la nomina, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, contenente:

- a) accettazione della carica alla quale è stato nominato e degli indirizzi dell'Amministrazione che rappresenta;
- b) l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità con la stessa;
- c) l'attestazione dell'inesistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere.

7. Ricevuta la predetta dichiarazione, il Sindaco comunica la nomina all'Ente interessato, trasmettendogli copia del provvedimento di nomina.

8. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune, sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale che rappresenta nei settori di competenza degli enti, delle aziende, delle società, delle istituzioni e delle organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.

9. Quando ne sia fatta richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, coloro che sono stati nominati o designati dal Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione dell'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta comunale ed ai Capigruppo consiliari e depositata dal Segretario comunale agli atti della seduta del Consiglio comunale al cui ordine del giorno il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentirne la discussione.

#### **Art. 81 - Dimissioni, revoca e sostituzione**

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, l'organo comunale competente provvede alla sostituzione.

2. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, l'organo comunale competente può procedere alla revoca dall'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione. La proposta di revoca va iscritta all'ordine del giorno insieme con la proposta per la sostituzione.

3. Nel formulare le sostituzioni di cui ai commi precedenti il Sindaco può tenere conto delle candidature a suo tempo proposte.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 82 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126 della Legge, entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### ***Capo unico – Disposizioni generali***

Art.1 Regolamento – Finalità

Art.2 Interpretazione del regolamento

Art.3 Diffusione

### **TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI**

#### ***Capo I – Norme generali***

Art.4 Riserva di legge

#### ***Capo II – Diritti***

Art.5 Diritto d'iniziativa

Art.6 Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno

Art.7 Richiesta di convocazione del Consiglio comunale

Art.8 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.9 Diritto di rilascio di copie e di atti documentati

Art.10 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale a controllo preventivo di  
legittimità

Art.11 Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art.12 Divieto di mandato imperativo

Art.13 Partecipazione alle sedute Art.14

Astensione obbligatoria Art.15

Responsabilità personale

Art.16 Nomina e designazione dei Consiglieri comunali

Art.17 Funzioni rappresentative

Art.18 Deleghe del Sindaco ***Capo***

#### ***III - Presidente***

Art.19 Presidenza delle sedute

Art.20 Compiti e poteri del Presidente

***Capo IV – Gruppi Consiliari*** Art.21

Costituzione

Art.22 Conferenza dei Capigruppo

Art.23 Funzionamento dei gruppi

### ***Capo V - Consiglieri comunali scrutatori***

Art.24 Designazione e funzioni

## **TITOLO III – FUNZIONI E COMPETENZE**

### ***Capo I – Funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo***

Art.25 Funzioni di indirizzo

Art.26 Funzioni di controllo

### ***Capo II - Competenza del Consiglio comunale***

Art.27 Competenza esclusiva

## **TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Capo I – Durata in carica del Consiglio comunale e delle sedute***

Art.28 Durata in carica del Consiglio comunale

Art.29 Sede delle sedute

### ***Capo II - Convocazione***

Art.30 Competenza

Art.31 Avviso di convocazione

Art.32 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

Art.33 Avviso di convocazione - Consegna - Termini

Art.34 Ordine del giorno

Art.35 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

### ***Capo III - Ordinamento delle sedute***

Art.36 Deposito degli atti

Art.37 Prima della seduta del Consiglio comunale

Art.38 Sedute di prima convocazione

Art.39 Seduta di seconda convocazione

Art.40 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere comunale

### ***Capo IV - Pubblicità delle sedute***

Art.41 Sedute pubbliche

Art.42 Sedute segrete

Art.43 Sedute aperte

### ***Capo V - Disciplina delle sedute***

Art.44 Comportamento dei Consiglieri comunali

Art.45 Ordine della discussione

Art.46 Comportamento del pubblico

Art.47 Ammissione di funzionari e consulenti in sala

***Capo VI - Ordine dei lavori***

Art.48 Comunicazioni e commemorazioni

Art.49 Ordine di trattazione degli argomenti

Art.50 Discussione - Norme generali

Art.51 Emendamenti

Art.52 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art.53 Richiami all'ordine del giorno

Art.54 Fatto personale Art.55

Termine della seduta ***Capo***

***VI - Votazioni*** Art.56

Modalità generali

Art.57 Votazione in forma palese

Art.58 Votazione per appello nominale

Art.59 Votazioni segrete

Art.60 Esito delle votazioni

***Capo V I - Deliberazioni***

Art.61 Forma e contenuti

Art.62 Deliberazioni immediatamente eseguibili

***Capo IX - Interrogazioni, mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno***

Art.63 Interrogazioni - Contenuto

Art.64 Interrogazioni - Discussione

Art.65 Mozione - Contenuto

Art.66 Risoluzioni

Art.67 Ordine del giorno

***Capo X - Partecipazione del Segretario comunale***

Art.68 Partecipazione del Segretario comunale alla seduta

Art.69 Verbale della seduta - Redazione e firma

Art.70 Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

**TITOLO V - COMMISSIONI**

***Capo I - Commissioni consiliari***

Art.71 Costituzione e composizione

Art.72 Presidenza e convocazione

Art.73 Funzionamento

Art.74 Funzioni

Art.75 Segreteria - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

***Capo II - Commissioni comunali***

Art.76 Costituzione e composizione

***Capo III - Commissioni speciali***

Art.77 Commissioni di controllo e d'inchiesta

***Capo IV - Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti***

Art.78 Competenza del Consiglio comunale - Termini - Interventi sostitutivi

Art.79 Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art.80 Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune non Consiglieri comunali

Art.81 Dimissioni, revoca e sostituzione

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.82 Entrata in vigore